

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26670 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 22/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GAMMINO ANDREA nato a MILANO il 21/11/1966

avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Pasquale Sansonetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2 ottobre 2025, la Corte d'appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale di Monza, ha ritenuto Andrea Gammino, quale amministratore di fatto della società fallita BMN srl, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale (artt. 110, 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.: capo a), nonché per aver

aggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiederne il fallimento (artt. 110, 217, comma 1, n. 4, legge fall.: capo b).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in merito al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto ricoperta dall'imputato nella società BMN srl. Secondo la Corte territoriale, il ricorrente aveva posto in essere una condotta distrattiva dei beni aziendali, concedendo in affitto un ramo di azienda avente ad oggetto due negozi di parrucchiere, siti in Milano, alla società International Hairdressing 2 srl, e altro ramo di azienda avente ad oggetto due negozi di parrucchiere (uno sito a Milano e un altro in San Giuliano Milanese), alla società International Hairdressing 3 srl. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, tale cessione sarebbe stata solo formale mentre l'imputato avrebbe continuato a godere di tali beni. In tal modo, tuttavia, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che Gammino non era amministratore di fatto delle due società cessionarie, secondo quanto accertato con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Milano.

Inoltre, l'assunto per cui l'imputato avrebbe tratto vantaggio dalla distrazione dei rami di azienda sarebbe contraddetto dalla circostanza che la gestione dei negozi era stata negativa. In ogni caso gli asset aziendali non avevano alcun valore economico in quanto, come emerso dal sequestro dei negozi e dei beni negli stessi contenuti, il valore dell'avviamento si era azzerato a seguito della chiusura degli stessi, conseguente alla risoluzione dei contratti di affitto e gli arredi e i prodotti ivi contenuti non avevano alcun valore.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in merito al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto della società BMN srl. Successivamente alla cessione delle quote a Eduardo Borriello, il quale era divenuto amministratore di diritto della società, l'imputato non avrebbe svolto alcuna attività. Invero la sua finalità era quella di sbarazzarsi di attività che andavano male. La sua presenza nei negozi ceduti alle società International Hairdressing, amministrate da Amatulli Pietro, era giustificata solo dallo svolgimento di un temporaneo affiancamento. Difetterebbero, altresì, prove conclusive in ordine allo svolgimento da parte dell'imputato di funzioni direttive nella gestione dell'attività organizzativa, produttiva e commerciale della fallita.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena principale e delle pene accessorie, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

Ricorrerebbe il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte d'appello valorizzato il comportamento processuale corretto tenuto dall'imputato; inoltre, nel valutare i precedenti penali da cui Gammino sarebbe stato gravato, i giudici sarebbero incorsi in un errore di diritto, in quanto tali precedenti si riferivano al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali che, per importi inferiori a 1.000 euro, è stato depenalizzato. Avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sulla censura concernente la quantificazione della pena accessoria, ritenuta troppo gravosa.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. I primi due motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono infondati.

2.1. L'esame delle censure rende necessario, in via preliminare, delineare la figura dell'amministratore di fatto, contestata al ricorrente con riguardo alla società fallita.

Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede la presenza di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società. L'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, può riguardare anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale *intraneus*, nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881 - 01).

Questa Corte ha, altresì, precisato che, pur non escludendosi il concomitante esercizio di poteri o funzioni da parte dell'amministratore di diritto, è necessaria la concreta estrinsecazione del ruolo di amministratore di fatto in uno dei settori tipici della direzione aziendale, come, secondo l'esemplificazione individuata dalle pronunce di questa Corte, i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020,

Fontani Claudio, Rv. 279497; Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli Gianni, Rv. 279040; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli Ronny, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 22/02/2017, Fraticelli M., Rv. 269101).

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. Tale accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 - 01).

Ricorrendo tali condizioni, l'amministratore di fatto, in base alla disciplina dell'art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011 Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.

Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività delle attività concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428, che ha ritenuto corretta l'attribuzione effettuata dai giudici di merito della qualifica di amministratore di fatto al preposto al settore commerciale di un piccolo organismo operante nel mercato del commercio, in considerazione del peso decisivo rivestito da costui nella conduzione della società).

2.2. Ciò posto, è altresì necessario chiarire che entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto che Gammino rivestisse il ruolo di amministratore di fatto della società fallita BMN srl, sicché del tutto inconferenti sono le argomentazioni difensive che riguardano l'insussistenza di analogo ruolo in relazione alle due società Hairdressing a cui la fallita aveva affittato due rami di azienda.

Le sentenze di merito – che, ricorrendo un’ipotesi di “doppia conforme”, si integrano reciprocamente in un unico contesto argomentativo – con motivazione logica e adeguata, hanno messo in rilievo i plurimi elementi da cui hanno desunto il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente, individuandoli, innanzitutto, nel fatto che egli nel 2016 cede il 99% delle quote della BMN srl al suocero Eduardo Borriello, che ne diviene amministratore di diritto, senza tuttavia svolgere alcuna attività gestionale. Egli invero, è risultato essere privo di esperienza imprenditoriale, né avendo mai svolto attività di parrucchiere. Gammino, invece, pur dopo la cessione delle quote, ha continuato a frequentare i saloni concessi in affitto alle società Hairdressing, impartendo direttive al personale dipendente ed aveva la concreta disponibilità di due dei quattro negozi affittati dalla fallita. Tutti tali elementi, complessivamente, valutati sono stati ritenuti espressione del ruolo di amministratore di fatto della fallita, ritenendosi pertanto correttamente l’inconferenza della circostanza che fosse stato accertato, con sentenza definitiva, che l’imputato non aveva rivestito il ruolo di amministratore di fatto delle società Hairdressing.

2.3. Quanto alla condotta distrattiva degli asset aziendali, realizzata attraverso la stipula di due contratti di affitto di azienda aventi ad oggetto saloni di parrucchiere della fallita, i giudici di entrambi i gradi di merito hanno evidenziato che tali contratti sono stati stipulati da Gammino quando egli era ancora amministratore di diritto della BMN srl, avendo solo successivamente ceduto le quote della società a Eduardo Borriello. Si è, altresì evidenziato, oltre all’anomalia costituita dal fatto che ai contratti di affitto non risulta allegato un inventario dei beni ceduti, la circostanza che nelle casse sociali non è stata rinvenuta traccia delle somme di denaro corrisposte a titolo di affitto, essendo sparita la contabilità della fallita, e che i rami di azienda oggetto dei contratti di affitto non risultano essere mai stati restituiti, se non per la parte oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria.

Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva si pongono in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra tale reato la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 – 01).

Tali conclusioni non risultano in alcun modo contestate dal ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204), precisandosi

che l'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.

2.4. Del tutto inconferente risulta, invece, la circostanza dedotta dall'imputato, secondo cui egli non si sarebbe appropriato dei beni o, comunque, non avrebbe tratto alcun vantaggio dall'affitto dei rami di azienda.

Ciò che connota il reato di bancarotta per distrazione è la circostanza che le condotte distrattive abbiano determinato la concreta messa in pericolo della conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, che costituisce la garanzia per i creditori della medesima, e funge da parametro dell'applicazione della norma incriminatrice. Nella specie, l'affitto dei rami di azienda della BMN costituiti dai saloni di parrucchiere, in assenza di corrispettivo, ha certamente costituito un depauperamento del patrimonio della società, così da concretare il contestato fatto distrattivo. A ciò si aggiunga che tale condotta è stata posta in essere in un momento in cui il patrimonio sociale netto risultava già negativo e la massa complessiva dei debiti era pari a 346.489 euro, sicché è indubbio che per effetto di tali operazioni la società ha subito una diminuzione delle risorse necessarie per far fronte alle obbligazioni assunte e quindi alle legittime pretese dei creditori.

3. Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è infondato.

3.1. Con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si osserva che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dette circostanze hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di elementi oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la "meritevolezza" di pena. Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi "positivi", intendendo per tali quelli che depongono per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 cod. pen.

Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarla sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola

condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (*ex plurimis*, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694).

Si è inoltre affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare a tal fine sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).

Nella specie, le attenuanti generiche sono state negate in considerazione, principalmente, del disvalore del fatto nonché della condotta processuale tenuta dall'imputato, e volta ad affermare circostanze contrarie al vero, nonché la circostanza che il ricorrente non ha dedotto elementi in grado di giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti.

Trattasi di motivazione ancorata ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., per cui è da escludere la sua inadeguatezza o la sua irragionevolezza, anche perché nessuna indicazione di diverso contenuto è venuta dalla difesa.

3.2. Quanto alla pena accessoria, quantificata in misura superiore alla pena principale, la Corte territoriale, pur non pronunciandosi espressamente sulla censura svolta al riguardo dal ricorrente, ha condiviso la valutazione espressa dal Tribunale, ritenendo la dosimetria della pena proporzionata all'entità del fatto nel suo complesso. Il giudice di primo grado aveva in proposito sottolineato come la maggior durata della pena accessoria si giustificasse, in un'ottica special-preventiva, oltre che rieducativa, in considerazione della abitualità dimostrata dall'imputato nel costituire più società e nell'intestarle a prestanome per frodare i creditori, continuando tuttavia nell'esercizio dell'impresa, anche se in perdita, con evidente pregiudizio per i fornitori.

Trattasi di motivazione articolata ed ampia, che tiene conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e che pertanto si sottrae alle censure del ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/04/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli